Novità tributarie di fine anno
Le ricadute viste dagli addetti ai lavori

ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA
ATTI DI ACCERTAMENTO

10 febbraio 2023

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Art. 1 Legge n. 197 del 29/12/2022 «Legge di bilancio 2023»	Comma 179
	Comma 180
	Comma 181
	Comma 182
	Comma 183
	Comma 184
	Comma 185
Disposizioni attuative e chiarimenti	- Circolare n. 2/E del 27/01/2023 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 27663 del 30/01/2023

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Intervento normativo

Ambito applicativo

Ambito temporale

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Comma 179 → Definizione agevolata atti del **procedimento di adesione** (artt. 2 e 3, D.lgs. 218/97)

Perimetro applicativo

- Tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (imposte sui redditi, IVA, registro, successioni, donazioni, etc.);
- Esclusi (ex comma 183) gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. «*Voluntary Disclosure*» (D.L. 28/06/1990 n. 167, conv.)

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Comma 179: Definizione degli **accertamenti con adesione** (artt. 2 e 3, D.lgs. 218/97) relativi a:

- PVC consegnati entro il 31/03/2023;
- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati entro il 31/03/2023;
- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;
- Inviti al contraddittorio (art. 5-ter) notificati entro il 31/03/2023.

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Provvedimento attuativo (par. 1.2)

- La definizione agevolata ex c. 179 si applica anche agli accertamenti con adesione relativi ad **inviti** al contradditorio emessi ai sensi degli **artt. 5**, comma 1, e **11**, comma 1, D.lgs. 218/97, notificati entro il 31 marzo 2023.

Circolare. n. 2/2023

- Per poter accedere alla definizione non deve risultare un procedimento di adesione perfezionato (con versamento somme dovute o prima rata) al 01/01/2023.

Specifiche deroghe all' «impianto» del D.lgs. 218/1997

Comma 179: benefici

- Sanzioni pari a 1/18 (anziché 1/3) del minimo previsto dalla legge;
- Piano di rateazione esteso ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (deroga all'art. 8, c. 2);

«Resta ferma l'applicazione delle disposizioni» del D.lgs. 218/97 «non derogate» (comma 182).

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Perfezionamento dell'adesione (art. 8, D.lgs. 218/97)

- Entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, pagamento dell'intero importo definito o della prima rata;
- Sulle rate successive alla prima (pagabili entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata) vanno applicati gli interessi al tasso legale (dal 1° gennaio 2023 pari al 5% annuo, ex art. 1, Dm 13/12/2022)

Limiti

- È esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/97 (comma 182)

Provvedimento attuativo (par. 2.3)

- in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973 (decadenza rateazione e iscrizione a ruolo del debito «residuo»)

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Comma 180 → **<u>Acquiescenza agevolata</u>** (art. 15, D.lgs. 218/97)

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione (comma 180):

- Non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;
- Notificati dall'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023.

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Perimetro applicativo: chiarimenti della Circolare n. 2/2023)

- A differenza di quanto statuito dal comma 179, sono interessati dall'ambito applicativo del comma 180 anche gli avvisi di sola liquidazione per la decadenza da agevolazioni (cfr. **Circ. n. 17/E del 2016** che elenca gli atti a cui si applica l'art. 15, D.lgs. n. 218/1997).

Elenco par. 2.2

Esclusi dalla definizione (ex comma 183) gli atti emessi nell'ambito della «*Voluntary Disclosure*»

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Perimetro applicativo -> Circ. n. 17/E del 2016

- Avviso di accertamento ai fini II.DD e IVA;
- Avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione (art. 51 d.lgs. 346/1990);
- Avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione in caso di omessa dichiarazione (art. 50 d.lgs. 346/1990);
- Avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore (art. 71 d.P.R. 131/1986);
- Avviso di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72 d.P.R. 131/1986);
- Avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni «prima casa» e «piccola proprietà contadina»

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Benefici

Definizione in acquiescenza entro il termine per la proposizione del ricorso, con pagamento delle sanzioni nella misura di **1/18 di quelle irrogate**

Piano di **rateazione esteso** ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (rate successive alla prima maggiorate degli interessi legali)

Limiti

- Esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/97

Chiarimenti (circ. 2/2023)

- Regola generale: l'acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione (art. 15, c. 1, D.lgs. n. 218/1997;
- Preclusione: impossibilità della definizione agevolata ex art. 15 (di cui al comma 180) in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell'ufficio di cui agli artt. 5 e 5-ter del D.lgs. 218/97, cui ha fatto seguito un'adesione non perfezionata.

Chiarimenti (circ. 2/2023)

- **Rientrano** nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell'adesione, previamente attivata prima della notifica dell'atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall'ufficio ->
- Ciò poiché il **momento ultimo** per avvalersi della definizione è la notifica dell'accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

Perfezionamento dell'acquiescenza agevolata

- Pagamento della prima o dell'unica rata entro il termine per la proposizione del ricorso;
- Sulle rate successive alla prima (pagabili entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla prima rata) vanno applicati gli interessi al tasso legale (dal 01/01/2023 pari al 5% annuo).

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Chiarimenti Circolare n. 2/2023

- Per gli avvisi di accertamento esecutivi, l'importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l'atto entro i termini per presentare ricorso. Quindi:

  - in sede di <u>acquiescenza</u>, l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 218/1997 (corrispondente ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate);
  - in sede di <u>adesione</u> l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.lgs. n. 218/1997 (corrispondente ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge).

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Comma 181 → Richiamo disposizioni del comma 180

Definizione agevolata degli atti di recupero:

- Non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;
- Notificati dall'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023.

Perimetro applicativo (circ. 2/2023)

- «***Tutti gli atti di recupero***, *indipendentemente dalla tipologia di* ***credito***, ***imposta*** *o* ***contributo*** *oggetto di recupero*»

Esclusi gli atti emessi nell'ambito della «*Voluntary Disclosure*» (ex comma 183)

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Benefici – perfezionamento della definizione

- Pagamento della prima o dell'unica rata entro il termine per presentare ricorso, con **riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate**
- Piano di **rateazione esteso** ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (per rate successive alla prima, applicazione degli interessi legali).

Limiti

- Esclusa la possibilità di compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/97.

Adesione/definizione agevolata atti di accertamento

Le adesioni/definizioni agevolate degli atti di accertamento hanno **natura facoltativa**

- I contribuenti interessati possono definire gli atti secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente;
- …in tali casi resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la compensazione ex art. 17, D.lgs. 241/97.

Circolare n. 2/2023: chiarimenti

- Le definizione agevolata, anche prima dell'adozione del provvedimento attuativo del 30/01/2023, risultava direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti (ad esempio per la definizione degli atti notificati prima dell'entrata in vigore della norma e ancora impugnabili) tramite il versamento delle sanzioni irrogate ridotte a 1/18.

In assenza dell'emanazione di nuovi codici tributo, i contribuenti che intendono avvalersi dei citati istituti definitori, effettueranno i versamenti utilizzando i codici tributo già esistenti (ed indicati nelle avvertenze degli atti).